



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 23 in data 09/04/2025

**MODIFICA DELLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO DEL PAESE PER
MANIFESTAZIONE RELIGIOSA DENOMINATA "VIA CRUCIS"**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

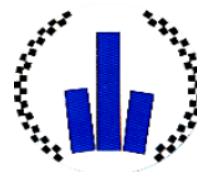
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

COMANDO DI POLIZIA LOCALE



Tel. 051 6555639 / cell. 3332661466

e-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA

VISTA l'istanza presentata in data 03/04/2025 dal Sig. Lorenzini Dante, in qualità di Accolito incaricato dal Parroco della PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MONGHIDORO, acquisita al P.G. 3463/25, con la quale si comunica che in Monghidoro, il giorno Venerdì 18/04/2025 nell'ambito delle festività Pasquali, si terrà la tradizionale manifestazione religiosa denominata "VIA CRUCIS DEL VENERDI' SANTO";

CONSIDERATO che in occasione di tale evento andranno posizionate nelle vie del centro del paese le stazioni della "Via Crucis" consistenti in piccoli Altari, e verosimilmente andrà a verificarsi un notevole afflusso di fedeli;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^ Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale";

ORDINA

Il divieto di transito e di sosta a qualsiasi veicolo, eccetto per i veicoli di polizia e di soccorso, nonché quelli adibiti alla organizzazione dell'evento religioso, dalle ore 18,00 alle ore 23,00 del giorno venerdì 18/04/2025 lungo le seguenti strade comunali:

VIA GARIBALDI fino alla intersezione con largo G.P. Da Palestrina;

VIA V. EMANUELE II, fino al civico n. 24;

PIAZZA RAMAZZOTTI;

VIA MARCONI;

VIA CARDUCCI;

VIA DELLA SCALETTA;

DISPONE

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

- 1 L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre in modo chiaro ed inequivocabile tutta la relativa segnaletica stradale mobile occorrente.
- 2 Il comitato organizzatore dovrà adottare, a propria cura e spese, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati e dovrà provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
- 3 Al termine delle manifestazioni, a cura degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro verrà collocato per l'evento, gli stessi dovranno altresì provvedere alla pulizia delle strade e piazze interessate;
- 4 Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

AVVERTE

che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).